

ACCORDO SINDACALE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE

Il giorno 30/07/2024, in Trento, presso la sede di Trentino Mobilità S.p.a.

TRA

La società Trentino Mobilità S.p.a. – C.F. e P. I.V.A 01606150223 con sede in Trento in via Castelbarco 11, rappresentata dal presidente del Consiglio di amministrazione Cristiano Mosca

E

La Rappresentanza Sindacale Aziendale, composta da Debora Chiocchetti, Steven Pastorello ed Enrico Valli, assistita da UILTuCS, nella persona di Walter Largher

PREMESSO CHE

- La cessione delle ferie e dei riposi solidali è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 24 del D. Lgs n. 151/2015, il quale prevede espressamente: *“Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”*;
- Le parti ritengono che lo strumento della cessione delle ferie e dei riposi (ROL), secondo principi etici, abbia lo scopo di valorizzare la solidarietà collettiva tra i lavoratori ed aumentare altresì la partecipazione nei rapporti interpersonali per un miglioramento della vita lavorativa;
- Con il presente accordo le parti intendono disciplinare le modalità e i criteri di applicazione in Trentino Mobilità spa della cessione volontaria delle ferie maturate nella quota eccedente le 4 settimane e dei ROL ed ex festività.

1) DEFINIZIONI

1. Beneficiari

Stante la formulazione letterale dell'art. 24 D. Lgs. n. 151/2015, secondo il quale i lavoratori possono cedere a titolo gratuito riposi e ferie ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro per assistere figli minori che necessitano di assistenza per motivi di salute, le parti ritengono

opportuno estendere l'ambito di applicazione della banca ore solidale non solo alle ipotesi previste per legge, ma anche alle situazioni di grave necessità in senso ampio di seguito indicate.

Devono intendersi beneficiari i lavoratori che vogliano fruire della banca ore solidale al fine di assistere i figli o il coniuge o un parente entro il 1° grado, gravemente malati ex lege n. 53/2000 e che abbiano esaurito il monte ore di ferie e permessi retribuiti maturati e che ne abbiano fatto formale richiesta.

2. Cedente

Lavoratore che cede a titolo gratuito e su base volontaria, giornate di ferie eccedenti le 4 settimane di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 66/2003 e/o quote orarie di ROL ed ex festività previsti dal vigente CCNL non goduti alla data del 31 dicembre.

3. Esercizio del diritto

Il lavoratore avente diritto deve comunicare all'azienda in forma scritta e con un preavviso di sette giorni, la volontà di usufruire delle giornate di ferie e/o delle ore di riposo cedute. Dal momento della richiesta, le ferie e le ore di permesso cedute entreranno nella titolarità del beneficiario avente diritto.

2) DESTINATARI

Il presente accordo trova applicazione nei confronti di tutto il personale di Trentino Mobilità spa con qualifica di quadro, impiegato ed operaio, in forza nel periodo di vigenza, indipendentemente dal regime di orario part-time o full-time. Il presente accordo non trova applicazione nei confronti dei lavoratori con articolazione in modalità di "lavoro agile".

3) MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE

3.1 Tutti i lavoratori possono cedere volontariamente e a titolo gratuito:

- a) Le ferie maturate e non godute al 31 dicembre ed eccedenti le 4 settimane di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 66/2003;
- b) I riposi per ROL, e ex festività non goduti alla data del 31 dicembre o accantonati in seguito ad accordo collettivo di differimento.

I lavoratori che intendano effettuare la cessione devono sottoscrivere apposito modulo da inoltrare all'amministrazione tramite e-mail. In tale modulo potrà essere indicato il nominativo del dipendente a cui destinare con precedenza le ferie ed i riposi ceduti.

3.2 I beneficiari che, in presenza di condizioni di necessità, intendano fruire del regime solidaristico di cui al presente accordo, dovranno farne richiesta scritta all'azienda e presentare idonea documentazione medica, a riprova della sussistenza dei gravi motivi. La richiesta può essere reiterata. I beneficiari non potranno accedere alla banca ore solidale qualora non abbiano usufruito di tutto il monte ore di ferie, ROL ed ex festività a disposizione maturato.

3.3 Le quote di ferie aggiuntive e di ROL cedute e confluite nella banca ore solidale sono valorizzate sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione. La massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del dipendente fruitore, al fine di identificare il numero di ore di permesso al quale il fruitore avrà diritto. Le ore sono cedute al loro valore nominale in quanto la contribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso fruite dal beneficiario.

3.4 Le quote di ferie e/o ROL ceduti non potranno essere inferiori all'unità.

Il lavoratore cessionario dovrà fruire delle ferie a giornata intera e delle ore di permesso acquisite entro sessanta giorni. Le ore cedute che per qualsiasi ragione non fossero fruite dal cessionario ritorneranno nella banca ore solidale e potranno essere suddivise tra i restanti lavoratori richiedenti in pari misura. In pari modo i riposi non potranno essere fruiti in forma frazionata.

3.5. Qualora più lavoratori, in presenza di condizioni di necessità sopra individuate, richiedessero di poter fruire del regime solidaristico di cui al presente accordo, le ore donate dai colleghi dovranno ripartirsi tra di essi con le seguenti modalità:

a) nel caso di ore donate con specifica indicazione (donazione ad personam) da parte del donante, del nominativo del donatario, quest'ultimo avrà diritto a convertire in ore di permesso l'intero importo donato;

b) nel caso di ore donate senza alcuna indicazione, la ripartizione avverrà in quote uguali tra i beneficiari interessati. Ciascun beneficiario parteciperà alla ripartizione con esclusivo riferimento alle ore donate in data successiva alla presentazione da parte sua della richiesta scritta prevista all'art. 3.2.

3.6. Il beneficiario potrà fruire delle ore donategli comunicandolo all'azienda con un preavviso di sette giorni. Al momento dell'esercizio della banca ore solidale da parte del cessionario, le giornate di ferie e le ore di riposo entreranno nella sua titolarità e solamente da tale momento, le ferie e i permessi saranno valorizzati dal punto di vista economico con la retribuzione giornaliera di fatto del cessionario, al momento della cessione.

3.7. Le ore accantonate e non utilizzate alla data del 31 dicembre rientreranno nella disponibilità dei cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute.

Le parti confermano che il ricorso alla banca ore solidale rappresenta un'ipotesi residuale, pertanto la fruizione delle giornate di ferie e delle ore di permesso acquisiti per cessione non potrà verificarsi qualora il lavoratore cessionario possa comunque ricorrere alla fruizione di ferie e permessi maturati e non goduti.

4. VALIDITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

Le parti concordano che questo accordo è contestuale al contratto integrativo aziendale 2025-2027 e come quest'ultimo avrà validità sino al 31 dicembre 2027.

Letto, confermato, sottoscritto in Trento il 30/07/2024

Per l'azienda
Il Presidente
Cristiano Mosca

La RSA
Debora Chiocchetti
Steven Pastorello
Enrico Valli

Per UILTuCS
Walter Largher
